



incorporazione in Intesa San Paolo S.p.A. – per ottenere la restituzione delle somme da questa addebitategli a titolo di interessi ultra-legali, anatocistici, commissione di massimo scoperto e spese fisse di chiusura sul conto corrente bancario n. 161.1150 acceso presso la filiale di Corridonia della Banca.

Lamentava, in particolare, la mancata stipulazione in forma scritta del contratto di conto corrente e chiedeva pertanto la condanna al pagamento della complessiva somma di € 84.948,21, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Si costituiva in giudizio Banca dell'Adriatico S.p.A. per respingere le domande attoree in quanto infondate, non provate e comunque prescritte e ne chiedeva, pertanto, il rigetto.

Disposto l'espletamento della C.T.U. contabile, con sentenza n. 1405/2018 emessa in data 1.12.2018 e pubblicata in data 3.12.2018 il Tribunale di Macerata rigettava le domande proposte dall'attrice, condannandola alla rifusione delle spese di lite e delle spese di C.T.U.

In particolare, il Giudice di prime cure, da un lato, riteneva soddisfatto l'onere probatorio gravante sull'attrice correntista sensi dell'art. 2697 c.c., in materia di ripetizione di indebito, ritenendo provata la mancata pattuizione per iscritto del contratto di conto corrente n. 161.1150. D'altro lato, rilevava come la documentazione contabile prodotta dall'attrice – in particolare gli estratti conto scalari - risultasse gravemente carente, facendo discendere da ciò l'inattendibilità del conteggio effettuato dalla C.T.U., tale da non permettere una ricostruzione ed un accertamento completi ed attendibili delle movimentazioni del conto corrente.

Avverso la citata pronuncia proponeva appello [redacted] con i motivi indicati come in parte motiva; si costituiva Banca Intesa San Paolo S.p.A. (già Banca dell'Adriatico S.p.A.) contestando il gravame e chiedendone il rigetto; in particolare sollevava nuovamente eccezione di prescrizione delle rimesse ritenute solutorie.

All'udienza del 08.06.2022 la causa è stata trattenuta a sentenza a seguito del deposito di note telematiche.

Occorre preliminarmente analizzare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca appellata.

Va evidenziato, in relazione alle rimesse solutorie, che sebbene secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, avvallato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, la banca che eccepisce la prescrizione non ha l'onere di allegazione di specifiche rimesse solutorie, essendo esso soddisfatto



con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, essa non è esonerata dell'onere della prova dell'eccezione. A ben vedere, come efficacemente sottolineato dal Supremo Consesso, il problema si sposta dall'onere di allegazione a quello probatorio, che segue i normali criteri di riparto dell'onere della prova (Cfr. Cass S.U. n. 15895/2019; Cass. n. 5610/2020).

Dunque, sebbene nel caso di specie l'eccezione di prescrizione risulti ritualmente sollevata dalla Banca convenuta, non può trovare accoglimento in quanto sfornita di prova; infatti, come argomentato dalla C.T.U., i prospetti di liquidazione delle competenze e gli estratti conto scalari disponibili in atti, prodotti da parte attrice a sostegno della propria domanda di ripetizione di indebitato, non sono risultati sufficienti alla individuazione delle rimesse solutorie, essendo necessari, a tal fine, gli estratti conto analitici, che ben avrebbero potuto essere prodotti anche dalla Banca. Non può, pertanto, ritenersi adempiuto l'onere probatorio dal soggetto che ha eccepito la prescrizione come fatto estintivo del diritto azionato.

Passando ora all'esame delle doglianze di parte appellante, con il primo articolato motivo di gravame si lamenta l'erronea o mancata valutazione degli elementi di fatto e delle prove acquisite e si ribadisce la piena attendibilità del metodo sintetico adottato dalla C.T.U.

Si contesta, in particolare, il ritenuto mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attrice correntista, odierna appellante, in relazione alla necessaria produzione degli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto, nonché la dichiarata inattendibilità della verifica contabile operata dalla C.T.U. e la conseguente inattendibilità dei risultati a cui è pervenuta, tali da determinare il rigetto delle domande attoree.

L'appellante, facendo propria la giurisprudenza che consente di pervenire ad un'esatta ricostruzione del saldo anche in assenza di estratti conto analitici, attraverso la produzione degli estratti conto scalari, ritiene come i risultati ottenuti con il metodo sintetico operato dalla C.T.U. debbano ritenersi pienamente validi ed attendibili.

Il motivo è fondato.

Non appaiono condivisibili le argomentazioni di parte appellata circa la necessità, da parte del correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di somme indebitamente riscosse dall'Istituto di credito, di farsi carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto.

*In primis*, è opportuno evidenziare come la Cassazione si sia spesso interessata delle conseguenze della incompleta produzione degli estratti conto, fornendo dettagliate indicazioni operative riguardo



alla distribuzione degli oneri probatori tra banca e correntista (*ex multis*, Cass. n. 2435/2020; Cass. n. 23852/2020).

Ebbene, nei rapporti di conto corrente bancario, si è osservato che una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultra-legali e anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio (Cfr. Cass. n. 11543/2019).

Nella seconda ipotesi, per quel che è di interesse nel caso di specie, l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi che consentano di affermare che il debito nell'intervallo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso (Cfr. Ord. Cass. n. 330/2020).

Non colgono dunque nel segno le argomentazioni di parte appellata in punto di onere della prova, richiamando una giurisprudenza ormai superata, secondo la quale ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l'accertamento del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, è tale soggetto, attore in giudizio, a doversi far carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto.

Occorre chiarire, infatti, che alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità, l'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto; esso consente di avere un adeguato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto ma in assenza di alcun indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni (Cfr. Cass. n. 29190/2020).

Tanto premesso, la Cassazione ha ritenuto di dare riscontro positivo alla possibilità di far corso alla C.T.U., ove risulti incompleta la produzione degli estratti di conto corrente in giudizio, finalizzata all'accertamento e alla rettifica del saldo, precisando come non sia vietato al giudice di merito di svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di determinare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio.

Più in dettaglio, si è chiarito come il giudice possa ricorrere alla C.T.U. a fronte di una produzione incompleta degli estratti conto, purché si ricorra a procedimenti matematici di rielaborazione dei



dati presenti nelle scritture contabili depositate (Cfr. Cass. n. 14074/2018). Sulla base di questo filone giurisprudenziale, recentemente la Cassazione ha addirittura riconosciuto la possibilità, per il correntista, di limitare l'azione di ripetizione ad un dato periodo di svolgimento del rapporto (Cfr. Cass. n. 5887/2021).

Alla luce di tali considerazioni, riconosciuta l'ammissibilità della C.T.U. quando mancano o sono incompleti gli estratti conto analitici (e il saldo viene determinato sulla base degli estratti scalari), la questione che merita ulteriore approfondimento, attiene alla possibilità di ritenere in concreto la C.T.U. espletata affidabile, perché fondata su procedimenti matematici di rielaborazione dei dati presenti nelle scritture contabili depositate.

Ebbene, nel caso di specie, i documenti contabili prodotti dall'appellante si risolvono in prospetti di liquidazione delle competenze ed alcuni estratti conto scalari. Anzitutto, occorre osservare come la funzione degli scalari e dei prospetti di liquidazione è proprio quella di illustrare al correntista il dettaglio degli oneri e degli interessi, che poi vengono portati in conto, ossia annotati sullo stesso.

Come osservato dalla C.T.U. in replica alle osservazioni del perito di parte, i documenti rinvenuti nel fascicolo hanno permesso di effettuare il calcolo dell'indebito attraverso il cd. metodo sintetico, per mezzo del quale il risultato del conteggio si avvicinerebbe molto al dato puntuale, in quanto il tasso del ricalcolo è quello dei BOT, così da non creare distorsioni dovute alla oscillazione dei saldi in entro ed extra fido con conseguente variazioni dei tassi di interesse. Circa l'attendibilità del metodo sintetico la C.T.U. specifica come *“sicuramente è un criterio di calcolo che segue determinate regole e per tale motivo non è da ritenere privo di scientificità. Si può affermare che è un criterio meno puntuale di quello analitico ma di sicuro non può dirsi che sia un criterio non scientifico né che sia una pura approssimazione”*.

Le considerazioni svolte dalla C.T.U. trovano conferma alla luce di Corte di Cassazione n. 14074 del 2018, in cui si chiarisce come trattasi di un metodo di calcolo comunque affidabile in quanto basato sulla *“rielaborazione dei numeri debitori indicati nei prospetti trimestrali di liquidazione delle competenze e dunque su un criterio matematico avente come base di partenza l'analisi di dati effettivi risultanti dai documenti depositati; non dunque l'astrattezza quanto piuttosto l'induttività del metodo che viene in rilievo, il che non contraddice le caratteristiche del mezzo impiegato”*.

Ne consegue che la Consulente di primo grado è stata messa in grado di determinare il saldo reale sulla base della documentazione prodotta, costituita dai prospetti di liquidazione trimestrale delle competenze e di parte degli estratti conto scalari, pur in assenza di estratti conto integrali ed analitici.



In definitiva, non è revocabile in dubbio che la rielaborazione dei numeri debitori indicati nei prospetti trimestrali di liquidazione delle competenze sia un criterio matematico avente come base di partenza l'analisi dei dati effettivi risultanti dai documenti depositati e, pertanto, l'operazione peritale risulta corretta e non si configura come un'elusione dell'onere della prova per la correntista, non essendo stato riconosciuto alla stessa alcun vantaggio in forza di tale metodo di ricostruzione del saldo.

Sempre in punto di onere della prova, non si ritiene inoltre di aderire alla tesi della Banca appellata circa il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte attrice in riferimento al contratto di conto corrente di cui lamenta l'illegittimità delle clausole.

Sul punto, il Collegio osserva come il Giudice di prime cure abbia fatto buongoverno dei principi di diritto in materia di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., in ossequio al quale, richiamando Corte di Cassazione n. 6480 del 2021, *"nella ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova sia dell'avvenuto pagamento che della mancanza di causa debendi"*.

Va osservato, tuttavia, come detta regola subisca delle deroghe, come nell'ipotesi di cui al caso di specie, in cui il correntista che agisce in giudizio con domanda ripetizione di indebito eccepisce l'inesistenza del contratto, non potendosi pretendere che venga fornita la prova di un fatto negativo.

Ed infatti, nella medesima pronuncia la Suprema Corte chiarisce come *"tale principio, di carattere generale, sempre operante ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, si presta ad essere diversamente modulato con riferimento a due particolari ipotesi, entrambe collegate a un'allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti. È possibile che quest'ultima allegazione sia incontrovertibile tra le parti, e allora il giudice deve dare senz'altro atto dell'integrale nullità del negozio, e quindi anche dell'assenza di clausole che giustifichino l'applicazione degli interessi ultralegali, e delle commisone di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro"*.

Va inoltre rilevato che la società correntista, odierna appellante, ha formulato, prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado, richiesta di copia del contratto di conto corrente ai sensi dell'art. 119 T.U.B. senza aver ottenuto risposta dalla Banca appellata.



Pertanto, sulla scorta dell'insegnamento giurisprudenziale menzionato, va ritenuto correttamente assolto l'onere probatorio gravante sulla società correntista, dovendosi dar atto, peraltro, di come la mancanza di forma scritta del contratto di conto corrente non sia stato oggetto di specifica contestazione da parte della Banca, come puntualmente rilevato dal Giudice di prime cure.

Con il secondo motivo di gravame parte appellante contesta l'omessa pronuncia da parte del Giudice di prime cure sulla illegittimità della applicazione in conto della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, degli interessi ultra-legali, delle c.m.s. e delle spese di chiusura trimestrali di conto corrente.

Il motivo è fondato.

Valgono sul punto le argomentazioni formulate in merito al primo motivo di gravame, dalle quali consegue la ritenuta piena attendibilità delle risultanze della C.T.U. di primo grado.

Verificata la mancata produzione del contratto di apertura di conto corrente, in assenza di una valida pattuizione scritta, la C.T.U. ha provveduto a rideterminare il saldo applicando il disposto di cui all'art. 117, co. 7, T.U.B., procedendo dunque all'applicazione del tasso BOT minimo e massimo rispettivamente per le operazioni attive e passive dal punto di vista della Banca, con l'eliminazione di ogni forma di capitalizzazione e con esclusione, dal conteggio, delle c.m.s. e delle poste addebitate a titolo di spese fisse di chiusura del conto.

Nello specifico, la censura riguardante l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi passivi operata sul conto corrente in quanto non oggetto di pattuizione in forma scritta, coglie nel segno, non essendo condivisibili le opposte argomentazioni di parte appellata circa la legittimità della capitalizzazione degli interessi, quanto meno a far data dal secondo trimestre del 2000 alla luce del disposto della delibera CICR 9.2.2000, richiamando l'art. 7 della medesima secondo il quale l'adeguamento alla normativa avrebbe potuto essere effettuato attraverso pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, *"l'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dell'adeguamento alla Delibera CICR 9.2.2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola regolante la capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina"* (Cass. n. 17634/2021).



Deve, pertanto, concludersi come la comunicazione di adeguamento dei contratti di conto corrente alla Delibera CICR che viene effettuata dalla banca tramite pubblicazione in Gazzetta, sebbene rappresenti una condizione necessaria per il rispetto della normativa sopraggiunta nel 2000, non può ritenersi di per sé sufficiente per ritenere valida la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi operata dalla Banca successivamente a tale comunicazione. È infatti necessario che intervenga anche una pattuizione per iscritto di detta clausola, atteso che si tratta di una modifica evidentemente peggiorativa delle precedenti condizioni contrattuali.

Ebbene, provata la mancanza del contratto di conto corrente in forma scritta, come osservato dalla C.T.U. *“la pattuizione espressa non è verificata”* e si è proceduto quindi al ricalcolo degli interessi passivi in capitalizzazione semplice.

In conclusione, il contratto di conto corrente ordinario n. 161.1150 non si sottrae alla dedotta illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.

Le medesime considerazioni valgono anche in riferimento all'eccepita illegittimità dei tassi ultra legali applicati dalla Banca, in relazione ai quali, in mancanza di una valida pattuizione scritta, la C.T.U. ha provveduto ad applicare il tasso sostitutivo individuandolo ex art. 117 T.U.B. in quello nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali *pro tempore* vigente.

Deve inoltre considerarsi legittima l'espunzione della c.m.s dal calcolo del saldo, analogamente a quanto operato in riferimento alle spese fisse di chiusura del conto, in difetto di una pattuizione in forma scritta.

Ritiene pertanto il Collegio che le risultanze della C.T.U. di primo grado siano pienamente attendibili e devono pertanto ritenersi corretti i conteggi svolti, in base ai quali la Consulente ha rideterminato il saldo del conto corrente in € 65.612,99, da considerarsi a favore della società correntista, odierna appellante.

In definitiva, in accoglimento del gravame ed in riforma totale della sentenza appellata, Banca Intesa San Paolo S.p.A. va condannata alla restituzione XXXXXXXXXX ex art. 2033 c.c., della somma di € 65.612,99 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.

La condanna alle spese del doppio grado di giudizio segue la soccombenza in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c.

P.Q.M.





La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] nei confronti di Banca Intesa San Paolo S.p.A. avverso la sentenza in epigrafe, così provvede:

- Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza gravata, condanna Banca Intesa San Paolo S.p.A. al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di € 65.612,99, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- Condanna Banca Intesa San Paolo S.p.A. al pagamento in favore di [REDACTED] delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano per il primo grado in € 2.430 per la fase di studio, € 1.550 per la fase introduttiva, €5.400 per la fase istruttoria, € 4.050 per la fase decisoria oltre rimborso forfettario nella misura massima, iva e cap come per legge; per il secondo grado di giudizio in € 2.835 per la fase di studio, € 1.820 per la fase introduttiva, € 4.860 per la fase decisoria oltre rimborso forfettario nella misura massima, iva e cap come per legge; pone a carico di Banca Intesa San Paolo le spese di C.T.U. del primo grado di giudizio.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29.09.2022

Il Presidente estensore

Dott. Gianmichele Marcelli

